

No. 49604

**Argentina
and
Italy**

Agreement on mutual administrative assistance for the prevention, investigation and repression of customs offences between the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Italy (with annex). Rome, 21 March 2007

Entry into force: *1 April 2012, in accordance with article 22*

Authentic texts: *Italian and Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 17 May 2012*

**Argentine
et
Italie**

Accord relatif à l'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République italienne (avec annexe). Rome, 21 mars 2007

Entrée en vigueur : *1^{er} avril 2012, conformément à l'article 22*

Textes authentiques : *italien et espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Argentine,
17 mai 2012*

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

**ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER
LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE
INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA, qui di seguito denominati le Parti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli
interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro
rispettivi Paesi;

CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace
dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle
altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, e la corretta applicazione
delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle
relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di
fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta
un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in
particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5
dicembre 1953;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. “legislazione doganale”, l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
 - all’importazione, all’esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all’importazione ed all’esportazione;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
2. “Amministrazione doganale”, per la Repubblica italiana l’Agenzia delle Dogane italiana che si avvale per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza e per la Repubblica argentina l’Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche;
3. “infrazione doganale”, ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
4. “diritti e tasse all’importazione e all’esportazione”, i dazi doganali d’importazione e esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti

all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea;

5. "persona" ogni persona fisica o giuridica;
6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona, identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica;
7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II

Campo di applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.

CAPITOLO III

Richieste di assistenza

Articolo 3

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

- a) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
- b) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.

Articolo 4

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.